

Stato di diritto, separazione dei poteri e ruolo del giudice (note minime su una vessata questione)*

di

Antonio Ruggeri**

Sommario: 1. Stato di diritto e separazione dei poteri: *simul stabunt vel simul cadent*, e l'ardua questione concernente il riconoscimento degli eccessi nell'esercizio della giurisdizione, peraltro fatti oggetto di improprie generalizzazioni e strumentali letture piegate a fini inquietanti. – 2. Costituzione "intercostituzionale", salvaguardia dei diritti fondamentali, ruolo dei giudici, in un contesto segnato da un vistoso degrado culturale del ceto politico e dalla conseguente "supplenza" dei giudici. – 3. Quanto Stato di diritto ci resta? E come dare un'attendibile risposta ad un sì inquietante quesito tenendosi alla larga dal condizionamento esercitato da false credenze alimentate da quanti a gran voce dichiarano che la società è ormai soggiogata dal governo dei giudici?

1. Stato di diritto e separazione dei poteri: *simul stabunt vel simul cadent*, e l'ardua questione concernente il riconoscimento degli eccessi nell'esercizio della giurisdizione, peraltro fatti oggetto di improprie generalizzazioni e strumentali letture piegate a fini inquietanti

Stato di diritto e separazione dei poteri, negli ordinamenti d'ispirazione liberal-democratica, si fanno mutuo rimando e, a conti fatti, si compongono e risolvono in una sola "cosa" giuridicamente rilevante. L'uno, infatti, resta privo di

* Testo rielaborato e corredato di un minimo apparato di note e di riferimenti bibl. di un intervento svolto al Seminario del Gruppo di Pisa su *Stato di diritto, matrice giurisprudenziale del diritto e comunità delle giurisdizioni*, Palermo 5 dicembre 2025, alla cui data lo scritto è aggiornato.

** Professore Emerito di Diritto costituzionale – Università di Messina

senso alcuno in un contesto istituzionale che non conosca la seconda (o meglio, come ora si dirà, non la conosca in una certa misura) e, non conoscendola, a conti fatti rinneghi l'idea di Costituzione quale risulta mirabilmente scolpita nell'art. 16 della Dichiarazione dei diritti del 1789; la separazione dei poteri, dal suo canto, presuppone la previa definizione delle regole riguardanti i ruoli degli organi di apparato, in particolare di quelli costituzionali e di rilevanza costituzionale, ed alle regole stesse pertanto occorre far capo per ciò che attiene alla "misura" in cui il principio in parola è fatto proprio dalla Costituzione, così come al fine di stabilire quale ne sia l'effettiva consistenza nell'esperienza. Se ne ha, dunque, che, laddove dovesse aversi riscontro che lo Stato di diritto è ormai venuto meno o, come che sia, versa in una condizione di palese e grave sofferenza¹, similmente dovrebbe dirsi per la separazione dei poteri, e viceversa; e non è, peraltro, per un mero accidente che proprio nella presente congiuntura siano venute alla luce plurime indagini di vario segno ed orientamento, individuali e collettive, che ne hanno fatto oggetto di studio².

¹ ... come, ad es., si ha in alcuni Paesi dell'Est europeo, primo su tutti l'Ungheria, il cui transito verso la "famiglia", pur internamente composita, delle liberal-democrazie risulta non poco affannoso e sofferto, così come per vero lo è il quotidiano confronto con i *partners* europei di più solida e risalente tradizione liberal-democratica. Ed è da chiedersi come possa seguitare l'Unione ad essere formata da Paesi che si rifanno alla tradizione in parola e da altri che invece non intendano conformarsi ai principi fondamentali che ne sono filiazione immediata e diretta.

² *Ex plurimis*, dopo G. SILVESTRI, *Separazione dei poteri e indirizzo politico*, in *Enc. dir., I tematici, V* (2023), *Potere e Costituzione*, diretto da M. Cartabia e M. Ruotolo, 1122 ss., e, dello stesso, *Corte costituzionale e separazione dei poteri: considerazioni sulla giurisprudenza recente in tema di conflitti di attribuzione*, in *Riv. AIC* (www.rivistaaic.it), 1/2025, 3 febbraio 2025, 53 ss., v., almeno, i contributi all'incontro di studi di Siena del 14 marzo 2024 su *La separazione dei poteri nello stato contemporaneo. In ricordo di Giovanni Grottanelli de' Santi*, a cura di E. Bindi, M. Perini, A. Pisaneschi e L. Violini, ESI, Napoli 2025, ed all'incontro di Messina del 27-28 giugno 2024 su *Separazione dei poteri, indirizzo politico e garanzie costituzionali*, i cui Atti sono in corso di stampa. Inoltre, G. SCACCIA, *L'etica della funzione giudiziaria. Fra teoria dell'interpretazione e separazione dei poteri*, in *Quad. cost.*, 2/2023, 459 ss.; M. BARBERIS, *Separazione dei poteri e giustizia digitale*, Mimesis, Milano 2023; R. ROMBOLI, *Corte costituzionale e legislatore: il bilanciamento tra la garanzia dei diritti ed il rispetto del principio di separazione dei poteri*, in *Consulta OnLine* (www.giurcost.org), 3/2023, 12 settembre 2023, 815 ss.; M. LUCIANI, *Ogni cosa al suo posto. Restaurare l'ordine costituzionale dei poteri*, Giuffrè - Francis Lefebvre, Milano 2023; i contributi che sono in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1/2023; C. PINELLI, *L'influenza del principio di separazione dei poteri nelle democrazie contemporanee*, in *Riv. AIC* (www.rivistaaic.it), 2/2024, 8 maggio 2024, 126 ss.; F. MERUSI, *Separazione dei poteri e organizzazione amministrativa. Mutazioni nell'ordinamento italiano*, in *Lo Stato*, 22/2024, 37 ss.; E. DE GREGORIO, *I nuovi orizzonti dei rapporti fra Corte Costituzionale e Parlamento*, in *Giust. ins.* (www.giustiziainsieme.it), 15 ottobre 2024; M. MANETTI, *Giurisprudenza*

Il punto è che il più delle volte, negli ordinamenti che hanno conosciuto e che conoscono lo Stato di diritto, l'alternativa non appare essere "secca", nel senso che quest'ultimo o c'è o non c'è, trattandosi piuttosto di un fatto di "misura", di quantità e soprattutto di qualità allo stesso tempo, in cui se ne ha apprezzabile riscontro; ed è chiaro che, oltre una certa soglia, può (e deve) ammettersi che si è ormai consumato un salto ordinamentale. Gli indici esteriori di questo stato di cose sono molteplici e possono essere con profitto utilizzati allo scopo dell'accertamento in parola. A questo riguardo, l'angolo di osservazione dalla parte dei giudici risulta, a mia opinione, particolarmente istruttivo, sol che si ammetta, come devesi, che una delle spie esteriori che maggiormente denotano il transito verso un "tipo" di Stato diverso da quello di diritto è data proprio dalle misure adottate, a volte in modo scoperto ed altre volte abilmente mimetizzate, dai governanti di turno per mettere il bavaglio ai giudici attentando alla loro indipendenza e serenità di giudizio.

Ogni medaglia ha, però, il suo rovescio; ed è altresì da mettere in conto l'eventualità che gli stessi giudici non sempre esercitino il *munus* loro demandato mantenendosi scrupolosamente osservanti della cornice fissata dai canoni, costituzionali e non, che lo riguardano. È bene, tuttavia, che si dica chiaro e tondo che non si conoscono – quanto meno non è dato a me di conoscere – regimi autoritari affermatasi sulle macerie di anteriori ordinamenti liberal-democratici per effetto di un colpo di Stato o di una rivoluzione armata dalla mano dei giudici. L'involuzione autoritaria è *sempre* figlia di un'iniziativa forzosa, seppur a volte dapprima abilmente occultata e portata avanti con molta gradualità, dovuta ai

costituzionale e convenzioni sulla separazione dei poteri, in Riv. AIC (www.rivistaaic.it), 4/2024, 27 novembre 2024, 70 ss., nonché, se si vuole, i miei *La Costituzione sotto stress e la piramide rovesciata, ovvero le più vistose torsioni a carico della separazione dei poteri e del sistema degli atti espressivi di pubbliche funzioni (note minime su una spinosa questione)*, in Consulta OnLine (www.giurcost.org), 3/2023, 2 ottobre 2023, 871 ss., e, nella stessa Rivista, *Il mix di normazione e controllo presente in alcune pratiche istituzionali: dal modello alle torsioni dell'esperienza*, 2/2024, 1° luglio 2024, 822 ss.

decisori politici e/o ad apparati militari, dunque a soggetti che hanno avuto compiti di direzione politica e responsabilità istituzionali³.

È però anche vero che taluni sporadici eccessi registratisi in occasione dell'esercizio della giurisdizione possono dare la stura per improprie generalizzazioni, concorrendo per la loro parte (e seppur involontariamente) ad alimentare i fatti eversivi.

Non è un caso – a me pare – che vada sempre di più circolando e diffondendosi nel corpo sociale, a mo' di un male incurabile, l'idea secondo cui al presente si avrebbe un autentico governo dei giudici, causa ed effetto a un tempo di una innaturale "supplenza" da essi svolta nei riguardi dei decisori politico-istituzionali e, insomma, che la separazione dei poteri verserebbe ormai in uno stato di palese sofferenza o, addirittura, che si sarebbe in tutto smarrita⁴.

Ora, come non di rado si ha, in un siffatto modo di vedere le cose c'è un fondo evidente di verità, tuttavia fatto oggetto di un'impropria dilatazione e generalizzazione. Il carattere largamente approssimativo di giudizi siffatti, per vero devianti dal fuoco della questione, è comprovato, a tacer d'altro, dal fatto che

³ A dire di alcuni accreditati studiosi, la nozione di potere costituente avrebbe ormai esaurita la sua carica teorica (sulla questione, v., part., M. LUCIANI, *Il voto e la democrazia. La questione delle riforme elettorali in Italia*, Editori Riuniti, Roma 1991, 8 s. e *passim*, e, dello stesso, *L'antisovrano e la crisi delle costituzioni*, in *Riv. dir. cost.*, 1996, 124 ss., spec. 136 ss.; U. ALLEGRETTI, *Il problema dei limiti sostanziali all'innovazione costituzionale*, in AA.VV., *Cambiare costituzione o modificare la Costituzione?*, a cura di E. Ripepe e R. Romboli, Giappichelli, Torino 1995, 29; M. DOGLIANI, *Potere costituente e revisione costituzionale*, in *Quad. cost.*, 1/1995, 7 ss.; AA.VV., *Crisi dello Stato costituzionale e involuzione dei processi democratici*, a cura di C. Panzera - A. Rauti - C. Salazar - A. Spadaro, Editoriale Scientifica, Napoli 2020). La qual cosa appare, però, smentita dai fatti costituenti di cui si ha diffuso riscontro e che – come, da ultimo, l'esperienza trumpiana dimostra – è da temere che possano tornare a manifestarsi anche nei Paesi di tradizioni liberal-democratiche dalle più solide ed estese radici (non a caso, di tale esperienza si discorre da parte di alcuni in termini di "fascismo democratico": A. BADIOU, *Trump o del fascismo democratico*, Meltemi, Milano 2018, cui si richiama ora anche A. CANTARO, *Amato Popolo. Il sacro che manca da Pasolini alla crisi delle democrazie*, Bordeaux, Roma 2025, 199; v., inoltre, C. BOTTICI, *Trumpismo. Un mito politico*, Castelvechi, Roma 2025). Negli Stati Uniti, ad ogni buon conto, la situazione è ad oggi alquanto fluida, aperta ad ogni esito, per quanto si diano in atto segni inquietanti in ordine ai suoi possibili sviluppi. D'altronde, è bene rammentare che l'avvento dei regimi autoritari non sempre è accompagnato dal suono sinistro dei cingoli dei carri armati sulle pubbliche vie o da altri fatti clamorosi, potendosi avere in un clima di quiete apparente e facendosi quindi riconoscere solo *ex post*, mettendo l'una accanto all'altra le tessere di un puzzle che ne disvela l'accadimento.

⁴ Riferimenti negli scritti sopra citt. in nt. 2.

occorre dapprima stabilire quale sia la misura della separazione dei poteri accolta dalla Carta costituzionale e quale quella di cui si ha effettivo riscontro in un'esperienza che peraltro si presenta assai confusa, oscillante e in più punti francamente oscura.

Di contro, ci si affida sovente a dei veri e propri *slogan* stancamente ripetuti senza costrutto alcuno e che disvelano anche agli occhi di un osservatore poco avvertito tutta la carica ideologica di cui sono intrisi e il loro carattere strumentale nei riguardi di fini inconfessabili.

Così, ad es., discorrere della "creatività" dell'attività del giudice suona persino banale, sol che si ammetta che un certo grado di "creatività" è innegabile in ogni operazione giuridicamente rilevante, a partire da quelle che quotidianamente si hanno dappertutto, non solo dunque nelle aule in cui si amministra giustizia, in occasione della interpretazione degli atti giuridici in genere e normativi in ispecie⁵.

Come si fa, dunque, a stabilire dove si situa la soglia ideale che separa la creatività fisiologica o tollerabile da quella patologica? Come distinguere, cioè, le vere interpretazioni da quelle che, a conti fatti, si risolvono in nuove produzioni di

⁵ Variamente sul punto, *ex plurimis*, v., almeno, in prospettiva giusfilosofica e teorico-generale, L. FERRAJOLI, in più scritti, tra i quali, *Contro il creazionismo giudiziario*, Mucchi, Modena 2018, ed E. DICIOTTI, *Le attività creative dei giudici*, Mucchi, Modena 2022; tra i costituzionalisti, R. ROMBOLI, *L'attività creativa di diritto da parte del giudice dopo l'entrata in vigore della Costituzione*, in AA.VV., *Controllare i giudici? (Cosa, chi, come, perché)*, a cura di G. Campanelli, Giappichelli, Torino 2009, 25 ss.; G.P. DOLSO, *Giudici e Costituzione nella prospettiva della creatività della giurisprudenza*, in *Dir. pubbl.*, 2/2018, 313 ss.; G. LANEVE, *Legislatore e giudici nel contesto delle trasformazioni costituzionali della globalizzazione: alcune riflessioni*, in *Riv. AIC* (www.rivistaaic.it), 4/2018, 30 dicembre 2018, 407 ss.; M. LUCIANI, *Diritto giurisprudenziale, limiti dell'interpretazione e certezza del diritto*, in *Lo Stato*, 12/2019, 345 ss., e, dello stesso, *L'errore di diritto e l'interpretazione della norma giuridica*, in *Quest. giust.* (www.questionegiustizia.it), 3/2019, 16 ss., spec. 27 ss., e *Ogni cosa al suo posto. Certezza del diritto e separazione dei poteri nella riflessione costituzionalistica*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2023; R.G. RODIO, *Alcune riflessioni su anomalie, lacune e limiti dell'interpretazione giurisprudenziale*, in *Riv. AIC* (www.rivistaaic.it), 1/2019, 16 gennaio 2019, 1 ss.; R. BIN, *Il giudice tra Costituzione e biodiritto*, in *Scritti in onore di A. Ruggeri*, I, Editoriale Scientifica, Napoli 2021, 441 ss.; tra i civilisti, per tutti, G. ALPA, *Tecniche di codificazione e creatività del giudice. Note sul disegno di legge per la riforma del codice civile*, in *Quest. giust.* (www.questionegiustizia.it), 1/2020. Se si vuole, può poi vedersi anche il mio *Disordine del sistema delle fonti, crisi della legge e ruolo del giudice (tornando a riconsiderare talune correnti categorie teoriche alla luce delle più salienti esperienze della normazione e dei più recenti sviluppi istituzionali)*, in *Consulta OnLine* (www.giurcost.org), 3/2020, 9 novembre 2020, 606 ss.

atti giuridici (per ciò che è qui di specifico interesse, di atti normativi) e della loro sostanza?

Eppure, un ordinamento ipergarantista, qual è il nostro, non risulta sprovvisto di rimedi idonei a porre un argine alle più vistose deviazioni dalle regole ed a ricucire quindi gli strappi a queste causati. Si pensi, in primo luogo, al sistema delle impugnazioni interno all'ordine giudiziario e, nei casi di maggiore gravità, al rimedio dei conflitti di attribuzione, *sub specie* dei conflitti da menomazione tra i decisori politico-istituzionali e i giudici, portati alla cognizione della Consulta.

Un indice, poi, assai attendibile in ordine alla qualificazione di ciò che è fisiologico ed alla sua distinzione da ciò che è patologico è dato dalla sostanziale acquiescenza che le sedi di apparato si manifestano l'una verso l'altra in relazione alle attività da ciascuna svolta. Certo, a rigore, l'acquiescenza non è prova certa dell'assenza di un *vulnus* all'assetto delle competenze; e, tuttavia, rileva allo scopo la presunzione secondo cui la mancata reazione equivale nei fatti ad osservanza delle regole.

Non meno attendibile è, inoltre, la testimonianza che si ha in seno alla (e da parte della) comunità, specificamente nei casi in cui non si hanno espressioni di critica più o meno accesa nei riguardi dell'operato degli organi di apparato, una critica che si avvale – come si sa – delle casse di risonanza apprestate dai grandi mezzi d'informazione. Insomma, la formazione di *consuetudini culturali* diffuse di sostanziale approvazione o, come che sia, di non riprovazione delle attività degli organi stessi è un indice eloquente di apprezzamento o, comunque, di non disprezzo manifestato verso l'operato suddetto.

Qui va, però, subito fatta una precisazione; ed è che atti ed omissioni degli organi della direzione politica hanno una visibilità di cui sono largamente privi gli atti degli operatori di giustizia, eccezion fatta delle decisioni del giudice costituzionale e di quelle degli stessi giudici comuni rese palesi dalle riviste scientifiche e dai mezzi d'informazione, che però – è noto – sono come la punta di un *iceberg* di cui resta invisibile la parte maggiormente consistente. Si pensi, al

riguardo, solo al fatto che quotidianamente sono innumerevoli le pronunzie emesse dai giudici che rimangono sommerse e, perciò, sconosciute alla gran parte degli operatori ed a pressoché tutti i componenti la comunità, al di fuori ovviamente delle parti in giudizio.

Stabilire, dunque, in che misura i giudici si mantengano rispettosi del ruolo loro proprio e non invadano il campo altrui è, a conti fatti, impossibile, al di fuori di taluni casi eccezionali che risultino di dominio pubblico. Impossibile, in specie, è stabilire se la "creatività" insita nelle singole operazioni di giustizia sia al di qua o al di là della soglia per esse idealmente tracciata. E, tuttavia, anche se i singoli atti o comportamenti restano sotto traccia, non lo è il *trend* complessivo cui essi danno vita.

Si danno, ad ogni buon conto, alcuni indici esteriori altamente istruttivi ed eloquenti al riguardo.

Il primo è dato dalle reazioni, positive ovvero negative, che si hanno da parte dei massimi decisori politici nell'alternanza delle maggioranze e dei Governi. La circostanza, cioè, che la critica appassionata e persino veemente nei riguardi dei giudici si abbia unicamente e pressoché quotidianamente quando si ha una maggioranza di un certo colore politico e non pure di un altro è significativa. Vale anche l'inverso; e la circostanza che i giudici si sentano sotto assedio da parte di chi ha responsabilità di governo in una certa congiuntura politico-istituzionale, non pure al cambio di maggioranza, è esso pure un fatto di particolare significato.

Il secondo attiene alle reazioni che si hanno in seno alla Comunità internazionale e, più ancora, all'Unione europea. Nel mondo internamente interconnesso in cui ormai tutti viviamo, i fatti maggiormente eclatanti non rimangono privi di reazione, come hanno di recente dimostrato le vicende di Gaza e le manifestazioni di spontanea, corale protesta registratesi in larghe parti del pianeta nei riguardi della inqualificabile azione politico-militare adottata dal Governo israeliano. È vero che la guerra è una cosa, ciò che avviene entro le mura domestiche in una condizione di non guerra un'altra. Non è tuttavia senza rilievo la circostanza per cui negli Stati Uniti si sono avute (e seguitano in modo incalzante

ad aversi) proteste diffuse e clamorose indirizzate al modo con cui il Presidente Trump intende ed incarna il *munus* conferitogli dagli elettori. Né meno rilevanti sono le reazioni suscitate dalle sue improvvisate ed improvvide iniziative presso i Governi di molti Paesi, europei e non.

2. Costituzione “intercostituzionale”, salvaguardia dei diritti fondamentali, ruolo dei giudici, in un contesto segnato da un vistoso degrado culturale del ceto politico e dalla conseguente “supplenza” dei giudici

Quest’aspetto relativo alle interconnessioni che si hanno tra vicende interne e vicende esterne, alcune delle quali coinvolgenti seppur indirettamente l’intera Comunità internazionale, non è stato ad oggi, stranamente, considerato con la dovuta attenzione. La cosa è, per vero, singolare anche dal punto di vista metodico sol che si tenga presente che già la Costituente, pur in un contesto assai diverso da quello presente, si è mostrata avvertita delle mutue implicazioni che si hanno tra le vicende in parola. Non a caso, d’altronde, si è avuta chiara la percezione che l’affermazione della Costituzione nella sua essenza, i diritti fondamentali, non avrebbe, in alcun caso o modo, potuto aversi in modo pieno se non alla condizione che la pace e la giustizia tra le Nazioni venissero adeguatamente salvaguardate; e, per far ciò, sarebbe stata comunque necessaria l’apertura dell’ordinamento verso altri ordinamenti, a partire appunto da quello internazionale. Un’apertura che – come qui pure si viene dicendo – specificamente si coglie ed apprezza sul terreno su cui maturano le più salienti esperienze dei diritti fondamentali; ed è perciò che si è ritenuto in altri luoghi⁶ di qualificare la Costituzione come “intercostituzionale”, per il fatto di accogliere in sé e *quodammodo* metabolizzare talune suggestioni ed indicazioni provenienti *ab extra*, in particolare da altri documenti materialmente costituzionali, le Carte dei diritti, originalmente

⁶ ... a partire dal mio *Sovranità dello Stato e sovranità sovranazionale, attraverso i diritti umani, e le prospettive di un diritto europeo “intercostituzionale”*, in *Dir. pubbl. comp. ed eur.*, 2/2001, 544 ss., con le ulteriori precisazioni che possono quindi vedersi in altri scritti, tra i quali *Comparazione giuridica, dialogo tra le Corti, identità “intercostituzionale”*, in *Itinerari della comparazione. Scritti in onore di G.F. Ferrari*, a cura di E. Bertolini, L. Cuocolo, J.O. Frosini, L. Montanari, G. Parodi, O. Pollicino, R. Orrù, G. Romeo, A. Vedaschi, II, Egea, Milano 2023, 785 ss., nonché in *Riv. Gruppo di Pisa* (www.gruppodipisa.it), 2/2022, 30 maggio 2022, 1 ss.

rielaborandole ed adattandole alle peculiari esigenze emergenti dal corpo sociale e bisognose di congruo appagamento. Le Carte in parola, a loro volta, risentono delle suggestioni ed indicazioni offerte dalla nostra al pari di altre Carte costituzionali e veicolate verso l'alto (ad es., al piano eurounitario) dalle c.d. "tradizioni costituzionali comuni", in uno scambio costante e fecondo di materiali normativi, idee costituzionali, orientamenti giurisprudenziali⁷. È così che prende, dunque, forma quello "spazio costituzionale europeo", di cui ha ancora di recente discusso un'accreditata dottrina⁸ e su cui anche la traccia di discussione predisposta per il

⁷ Particolare rilievo va al riguardo assegnato alla "europeizzazione" dei controlimiti, come la si è altrove chiamata, non a caso fatta oggetto di attenzione da una nutrita schiera di studiosi [per tutti, F. VECCHIO, *Primazia del diritto europeo e salvaguardia delle identità costituzionali. Effetti asimmetrici dell'europeizzazione dei controlimiti*, Giappichelli, Torino 2012. Sul significato del principio di cui all'art. 4.2 TUE, riferimenti possono quindi aversi dai miei *Rapporti tra il diritto dell'Unione europea e il diritto interno (valori fondamentali e tecniche di risoluzione delle antinomie)*, Editoriale Scientifica, Napoli 2025; *I confini mobili tra tecniche interpretative e tecniche decisorie, con specifico riguardo ai rapporti tra diritto eurounitario e diritto interno*, in *Consulta OnLine*, (www.giurcost.org), 2/2025, 23 giugno 2025, 952 ss., e *La Consulta torna a dire della "doppia pregiudizialità" con riferimenti tuttavia non pertinenti e argomenti non stringenti (note minime a margine di Corte cost. n. 147 del 2025)*, in *Consulta OnLine* (www.giurcost.org), 2/2025, 20 ottobre 2025, 1466 ss. V., inoltre, i contributi su *A quarant'anni dalla sentenza La Pergola, n. 170 del 1984* che sono in *Giur. cost.*, 6/2024 e 1 e 2/2025, nonché L.S. ROSSI, *Il principio del primato come "regola di coesione" dell'ordinamento dell'Unione europea*, in *Quad. AISDUE* (www.aisdue.eu), 1/2024; C. DI MARTINO, *La tutela dei diritti fondamentali tra Costituzione e Carta di Nizza: i nuovi (controversi) spunti della giurisprudenza costituzionale in tema di «doppia pregiudizialità»*, in *Consulta OnLine* (www.giurcost.org), 2/2024, 29 maggio 2024, 627 ss.; M.E. GENNUSA, *Corte costituzionale e doppia pregiudiziale tra vecchio e nuovo anno: al servizio del primato e dell'effetto diretto?*, in *Quad. cost.*, 1/2025, 226 ss., e D. TEGA, *La relazione tra le fonti del diritto dell'Unione europea e le fonti del diritto interno. Le corti e la nomopoiesi collaborativa*, relaz. al Convegno AIC su *L'Unione europea a confronto con la Costituzione della Repubblica italiana*, Torino 10-11 ottobre 2025, in *Ass. Cost.* (www.associazionedeicostituzionalisti.it), § 4.2 della vers. provv.; C. GENTILE, *Il "tono costituzionale" nella giurisprudenza della Consulta*, in *Consulta OnLine* (www.giurcost.org), 3/2025, 6 novembre 2025, spec. 1648 ss.; P. DE PASQUALE, *Il primato del diritto dell'Unione europea tra giudice comune e Corte costituzionale*, in *Un. eur. e dir.* (www.uediritti.it), 2/2025, 213 ss., e M. AGOSTINO, *Il primato del diritto dell'Unione europea nella recente prassi giudiziaria italiana*, in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies* (www.fsjeurostudies.eu), 3/2025, 307 ss., nonché i contributi su *Da Granital al "tono costituzionale": l'interpretazione conforme del diritto nazionale al diritto UE, oggi*, a cura di C. Amalfitano e S. Barbieri, in *Riv. contenz. eur.* (www.europeanlitigation.eu), fasc. spec. 2/2025, e quelli al *Convegno di studi in onore di E. Triggiani*, Bari 26 settembre 2024, dal titolo *L'Unione europea come comunità di valori*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2/2025. Infine, D. GALLO, *Direct Effect in EU Law*, Oxford University Press, Oxford 2025].

⁸ G. PITRUZZELLA, *La costruzione dello spazio costituzionale europeo nel "dialogo" tra Corte di giustizia e Corti costituzionali*, in *Quad. cost.*, 4/2024, 795 ss.; v., inoltre, utilmente, AA.VV., *Il diritto dell'Unione europea nei rapporti tra ordinamenti: tra collaborazione, integrazione e identità*, a cura di B. Cortese, in *Riv. Quad. AISDUE*, fasc. spec. 1/2024, 267 ss.

nostro incontro ha opportunamente fermato l'attenzione, al cui centro si situano appunto i diritti fondamentali in funzione servente dei quali possono trovare giustificazione le più qualificanti espressioni delle politiche dell'Unione e dalla cui salvaguardia il processo d'integrazione sovranazionale riceve la spinta e il sostegno di cui necessita per portarsi avanti nel suo non sempre lineare e sempre comunque sofferto cammino.

In questo quadro, qui sommariamente raffigurato nelle sue linee portanti, non saprei per vero dire se le giurisdizioni – per dirla con il titolo dato al nostro incontro – compongano una “comunità” in senso proprio, anche a motivo della diversità dei contesti istituzionali ed ordinamentali in cui ciascun giudice svolge il suo quotidiano servizio; certo si è, ad ogni buon conto, che i giudici stessi sono obbligati a tenersi in conto a vicenda, a “dialogare” appunto; e la cosa è gravida di implicazioni a plurimi piani di esperienza.

Proprio qui è, dunque, il punto specificamente rilevante per il nostro odierno confronto.

È interessante, infatti, chiedersi quale sia stata e sia l'incidenza esercitata dalla mutua apertura delle Carte e degli ordinamenti, cui si è appena fatto cenno, nei riguardi della “creatività” dei giudici e, perciò, del loro ruolo complessivo.

Nella traccia di discussione predisposta da chi ha organizzato il nostro incontro, si dà per certo che l'apertura a fonti esterne abbia “amplificato i tratti di *creazionismo* nell'interpretazione giurisprudenziale” e che, in particolare, a quest'esito sia conducente il c.d. “dialogo” tra i giudici.

La questione è, in realtà, più complessa di come possa ad una prima impressione sembrare.

Per un verso, infatti, l'aumento dei materiali normativi e delle loro possibili combinazioni in ragione dei casi sollecita naturalmente i giudici a far luogo ad apprezzamenti intrinseci di una carica di discrezionalità valutativa che risulta comunque – la si voglia, o no, così chiamare – politicamente colorata.

Per un altro verso, però, si fanno viepiù intensi e penetranti i vincoli provenienti *ab extra* a carico degli operatori di diritto interno (non soltanto i giudici

– si badi – ma anche, e in primo luogo, il legislatore), così come, circolarmente, non da poco sono le suggestioni di ordine culturale che vengono *ab intra* nei riguardi degli operatori internazionali e sovranazionali⁹.

Il “dialogo” intergiurisprudenziale poi – come si è in altri luoghi mostrato – è veicolo sia di rinnovamento che di stabilizzazione degli indirizzi interpretativi degli atti produttivi di norme (a partire, com’è chiaro, dalla Costituzione) che si delineano in ambito interno, quale che sia la sede istituzionale in cui si affermano e per il cui tramite si fanno valere; *mutatis mutandis*, non diversa è la conclusione per ciò che attiene agli indirizzi che vengono a formarsi *extra moenia*¹⁰.

Il vero è che l’innalzamento del tasso di apprezzamento discrezionale da parte degli operatori, sullo specifico terreno della salvaguardia dei diritti fondamentali, è naturalmente sollecitato e costantemente alimentato dalla “invenzione” di nuovi diritti per un verso, dalla complessità dei casi per un altro: fattori, l’uno e l’altro, che obbligano assai di frequente a parimenti complesse operazioni di “bilanciamento” – come si suole chiamarle – largamente connotate da una carica di politicità di non secondario rilievo.

D’altro canto, in seno al corpo sociale sono col tempo venuti ad emersione sempre nuovi bisogni diffusamente ed intensamente avvertiti, che premono per essere soddisfatti; e le domande sociali, quando non hanno modo di incanalarsi in modo lineare e pervenire alle sedi della direzione politica, trovano – come si sa – sfogo attraverso canali impropri: quelli che portano ai giudici sono allo scopo i più frequentemente sfruttati.

Si aggiunga, inoltre, il ruolo giocato dalla scienza e dalla tecnologia che – come pure è noto – ha dato una spinta vigorosa alla moltiplicazione dei bisogni in parola, concorrendo – sia pure, forse, involontariamente – ad appannare il quadro

⁹ Non si trascuri, peraltro, la circostanza per cui questi ultimi sono attinti dagli Stati nei quali hanno maturato le loro esperienze umane e professionali prima di collocarsi in sedi istituzionali situate al di fuori delle mura domestiche. Risentono, perciò, di condizionamenti culturali ricevuti nel corso della loro formazione e se ne rendono portatori anche presso le sedi in cui esercitano le loro funzioni.

¹⁰ Non si sta, poi, qui a pesare quale sia il maggior condizionamento culturale, se quello che prende forma lungo il verso ascendente o l’altro che si ha nel verso discendente; la qual cosa, ad ogni buon conto, non è di agevole riscontro.

complessivo ed a rendere pertanto viepiù confusi e intercambiabili i ruoli istituzionali.

Ancora nella traccia di discussione suddetta si rilevano le “difficoltà” cui vanno incontro gli organi della rappresentanza politica in ordine agli interventi adottati su questioni eticamente sensibili. Più che di “difficoltà” parlerei di affanno, di larga approssimazione nella redazione degli atti di normazione e, soprattutto, di colpevole inerzia nell’apprestare soluzioni idonee a dare adeguate risposte alle domande sociali maggiormente pressanti. E, invero, il lemma “difficoltà” può ingenerare l’erroneo convincimento che si diano ostacoli esterni alle forze politiche che oggettivamente ne frenano o, come che sia, condizionano l’operato. Di contro, senza escludere l’esistenza di ostacoli siffatti¹¹, i maggiori guasti si rinvergono all’interno delle stesse forze politiche, dimostratesi incapaci, per ragioni varie la cui illustrazione non può qui aver luogo, di rigenerarsi ed assolvere ai compiti loro propri in una misura complessivamente accettabile, in specie di far luogo alla formazione del personale che potrebbe trovarsi chiamato a responsabilità di governo e di progettazione dello sviluppo della società, sì da risolvere almeno in parte la mole imponente di problemi che l’affliggono ed assicurare la fisiologica trasmissione dell’ordinamento e della comunità nel tempo¹².

¹¹ D’altronde, proprio il carattere fortemente intrecciato delle relazioni intercorrenti tra vicende interne e vicende esterne (in senso lato), cui si è sopra accennato, ne dà eloquente testimonianza.

¹² Rileva, al riguardo, l’annosa e spinosa questione della crisi della rappresentanza politica, sotto lo specifico aspetto della carente “rappresentatività” dei rappresentanti, in merito alla quale, nella ormai incontenibile lett., mi piace qui fare richiamo solo del nome del mio compianto Maestro, T. MARTINES, che vi ha dedicato studi che ancora oggi non hanno perso lo smalto della loro freschezza e profondità di pensiero. Non a caso, M. ha messo a nudo, per un verso, i limiti della democrazia fondata sulla rappresentanza, puntando piuttosto a rigenerarla e ad integrarla attraverso la valorizzazione del ruolo della democrazia pluralista, e, per un altro verso, ha messo in chiaro, con un’indagine estesa altresì alla osservazione di altri ordinamenti, la carente democraticità della forma di governo parlamentare (v., part., per il primo aspetto, *La democrazia pluralista*, in *Ann. Univ. Messina*, 1963-64, 23 ss., ora anche in ID., *Opere*, I, *Teoria generale*, Giuffrè, Milano 2000, 239 ss., e, per il secondo, *Governo parlamentare e ordinamento democratico*, Giuffrè, Milano 1967, nonché in *Opere*, cit., 255 ss.). Assai opportuna l’iniziativa di recente adottata sulla vessata questione dall’AIC che vi ha dedicato *La Lettera* 10/2025 su *Democrazia partecipativa e rappresentanza politica*, con l’intervento introduttivo di G. SORRENTI, *Sulla riattivazione della rappresentanza delle istituzioni democratiche*, in *Ass. Cost.* (www.associazionedeicostituzionalisti.it), 18 ottobre 2025.

La “supplenza” dei giudici, a riguardo della quale – come si sa – si è avuta (e si ha) una produzione crescente, per vero alluvionale, di scritti di vario segno, si spiega, seppur non giustifica, così: alla luce, cioè, di un contesto segnato da tensioni sociali accentuate, ombre lunghe, palesi contraddizioni nella società come appunto al livello di apparato.

L’apatia istituzionale, insomma, è solo la proiezione al piano dell’apparato di un grave *degrado culturale* – come lo si è in altri luoghi chiamato¹³ – di cui si fa portatore il ceto politico ormai da anni: un degrado che è cresciuto col tempo, senza che ne avessimo piena consapevolezza se non a seguito di una osservazione retrospettiva di certe vicende e tendenze, facendo quindi luogo ad un confronto crudo e impietoso tra i contenuti e il livello della “cultura” dei politici del tempo presente e quelli dei politici di molti anni addietro, a partire da coloro che hanno ricostruito il Paese sulle macerie, materiali e morali, create dalla seconda grande guerra.

3. Quanto Stato di diritto ci resta? E come dare un’attendibile risposta ad un sì inquietante quesito tenendosi alla larga dal condizionamento esercitato da false credenze alimentate da quanti a gran voce dichiarano che la società è ormai soggiogata dal governo dei giudici?

Al tirar delle somme e a guardare in faccia la realtà, non possiamo sottrarci all’onere di tentare di dare una pur approssimativa risposta ad un inquietante quesito: *quanto Stato di diritto ci resta?*

Ho, tuttavia, l’impressione che non sia possibile farvi luogo se non dopo aver preliminarmente precisato che lo Stato di diritto, nel suo non di rado sofferto cammino, si porta avanti lungo un filo sottilissimo, come un equilibrista, dovendosi quindi mantenere equidistante dai due poli opposti di un’alternativa soffocante: quello dell’eccesso di giurisdizione, che fa da *pendant* ad una vistosa e crescente carenza nelle funzioni per il cui tramite si concreta l’attività di direzione politica, e

¹³ ... a partire dal mio *Le revisioni costituzionali e il nodo (non scioglibile?) del degrado culturale della rappresentanza politica (prime notazioni)*, in *Ord. int. e dir. um.* (www.rivistaoidu.net), 2/2023, 15 maggio 2023, 216 ss.

quello di un difetto della giurisdizione stessa. In un caso e nell'altro, infatti, verrebbe a determinarsi uno squilibrio interno al sistema tra gli assi portanti su cui lo stesso si regge, con la conseguenza irrimediabile del suo crollo. Insomma, nessuna delle pubbliche funzioni può prendere il sopravvento sulle altre, in particolare non lo può la giurisdizione sulla direzione politica, così come questa su quella. Per come le cose ai miei occhi appaiono, sono anzi dell'idea che tutte le funzioni debbano essere valorizzate e responsabilizzate, specie appunto per ciò che attiene all'assolvimento viepiù gravoso del compito della salvaguardia dei diritti fondamentali e, in genere, dell'appagamento di taluni bisogni largamente avvertiti in seno alla comunità. Colgo al riguardo l'opportunità oggi offertami per fare richiamo di un pensiero che ho maturato nel corso di studi protratti per molti anni; ed è che il riconoscimento e la tutela dei diritti in parola richiede uno sforzo corale, posto in essere a plurimi piani di esperienza, da parte del legislatore, in prima battuta (e, dunque, in buona sostanza, da parte dei decisori politici), e, specificamente, da parte dello stesso legislatore costituzionale innanzi tutto, chiamato a far luogo ad un congruo aggiornamento del catalogo dei diritti fondamentali contenuto nella Carta, anche alla luce delle indicazioni venute da altri documenti a questa analoghi *quoad substantiam*, e, a seguire, da parte del legislatore comune, sollecitato a dare la prima, diretta e necessaria specificazione-attuazione alle indicazioni venute dalla legge fondamentale della Repubblica opportunamente novellata. Di poi, *dovrebbero* (condizionale non casuale) entrare in campo giudici ed amministratori, l'esercizio dei cui *munera*, secondo gli svolgimenti teorico-positivi linearmente discendenti dal principio della separazione dei poteri, *dovrebbe* disporsi a rimorchio, in funzione servente nei riguardi dei prodotti della normazione, a partire appunto da quelli per antonomasia espressivi dell'essenza della Costituzione.

Di tutta evidenza appare al riguardo essere il cruciale rilievo che – come si accennava poc'anzi – va assegnato ai modi di selezione del personale preposto allo svolgimento di tutte le attività in parola. Parimenti chiaro è che, mentre per ciò che attiene all'appartenenza ai ranghi della magistratura si danno procedure selettive

ad oggi rigorose, peraltro seguite da corsi di formazione che assicurano il costante aggiornamento di chi vi appartiene, i meccanismi di selezione del personale politico rispondono a “logiche” del tutto diverse che, per ragioni varie il cui esame non può qui avere luogo, non assicurano ormai più la qualità del personale stesso e l’adeguatezza ai *munera* di cui quest’ultimo è a vario titolo gravato.

Il punto non può essere ora toccato con il dovuto approfondimento, richiedendo svolgimenti argomentativi che obbligherebbero ad analisi e verifiche qui d’impossibile effettuazione. Certo si è che il degrado culturale del ceto politico, cui si faceva poc’anzi cenno, è, per la sua parte, una delle cause maggiormente rilevanti, forse proprio quella che lo è più di ogni altra, dello squilibrio di cui si viene dicendo. Si è, infatti, determinato un effetto simile a quello che si ha tra i vasi comunicanti: lo svuotamento, seppur parziale ma non poco consistente (per l’aspetto culturale cui si fa ora specifico riferimento), del “contenitore” in cui prendono forma le decisioni d’indirizzo politico ha comportato un innaturale riempimento del “contenitore” in cui maturano le decisioni espressive della giurisdizione.

Sia chiaro. Le decisioni in parola non possono, in alcun caso o modo, qualificarsi come portatrici di un “indirizzo politico”, nella sua ristretta e propria accezione. Quest’ultimo, infatti, al fine di poter venire alla luce, richiede la programmazione dei fini generali da raggiungere e, a seguire, la predisposizione dei mezzi, materiali e finanziari, congrui rispetto agli obiettivi prefissati e, infine (seppur, per la più raffinata ricostruzione teorica¹⁴, non necessariamente), la loro realizzazione. I giudici, di contro, decidono tutti e sempre su domanda: non possono, cioè, definire la loro agenda e solo in parte è loro dato di stabilire l’ordine delle priorità¹⁵. I giudici non possono, dunque, mai porsi quali organi d’indirizzo;

¹⁴ V., nuovamente, T. MARTINES, *Indirizzo politico*, in *Enc. dir.*, XXI (1971), 134 ss., ora anche in *Opere*, I, cit., 403 ss.

¹⁵ Un caso del tutto peculiare è quello che si ha ogni qual volta la Corte costituzionale rivesta la duplice qualità di giudice *a quo* e di giudice *ad quem*, ciò che nondimeno può fare sempre che sia stata previamente sollecitata a dare risposta ad una domanda di giustizia costituzionale (in tema, per tutti, C. LUZZI, *Versatilità, e “insidie”, della legge n. 87/1953 per la “Corte giudice a quo”,* in AA.VV., *I 70 anni della legge n. 87 del 1953: l’occasione per un “bilancio” sul processo costituzionale*, a cura di G. Grasso e A. Stevanato, Editoriale Scientifica, Napoli 2024, 443 ss., e, più di recente,

possono, tuttavia, dare una coloritura politica, ora più ed ora meno marcata, alle decisioni che man mano assumono, specie a quelle di maggior rilievo concernenti il cuore pulsante della Costituzione, i diritti fondamentali. Ed è chiaro che, quanto maggiori dovessero essere le carenze dei decisori politici, tanto più le domande a questi rivolte dalla comunità finirebbero con il deviare dal loro corso, indirizzandosi verso i giudici che, per rispondervi, non di rado darebbero, così come effettivamente sovente danno, ai loro atti quella coloritura intensa sopra indicata che dovrebbe essere loro estranea.

Questa è, dunque, la spiegazione comunemente data della “supplenza” dei giudici, come pure con una certa improprietà di concetto e di linguaggio suole essere chiamata. La spiegazione, tuttavia, non equivale alla giustificazione del fenomeno: è, appunto, la mera descrizione di un evento reale, innegabile, di cui si ha frequente riscontro.

La complessità e gravosità del compito cui gli operatori di giustizia sono chiamati a far fronte accentua, poi, per la sua parte, questo *trend* che, a dirla tutta, temo essere irreversibile, perlomeno fintantoché non si porrà mano ad un’opera profonda di scavo in seno al corpo sociale e di riassetto della sua stessa struttura portante, sì da invertire – nei limiti del possibile – il *trend* stesso, nelle sue più salienti espressioni. È infatti evidente che, crescendo costantemente i bisogni maggiormente avvertiti dal corpo sociale e da larga parte dello stesso riconosciuti, in forza di una *consuetudine culturale* viepiù radicata, quali espressivi di diritti fondamentali, occorre di necessità far luogo, a motivo della esiguità delle risorse disponibili, ad una selezione drastica di quelli cui assicurare il prioritario appagamento, una selezione che – piaccia o no – è essa stessa politicamente connotata. Se n’è avuto (e seguita ad aversene) palese riscontro soprattutto nelle esperienze di giustizia costituzionale, nel corso delle quali assai spesso la soluzione del caso si è presentata quale l’esito, per vero non sempre lineare e sempre comunque sofferto, di un problematico “bilanciamento” tra le istanze soggettive

v. P. FARAGUNA, *La Corte costituzionale e l'autorimessione. Teoria, prassi, prospettive*, Giappichelli, Torino 2025).

sottese alle questioni portate alla cognizione della Corte e il costo comportato dal loro pur parziale appagamento. Frequenti sono, inoltre, com'è noto, i casi in cui quest'ultimo ha obbligato la Corte a far luogo a manipolazioni, oltre che della sostanza normativa racchiusa nei testi di legge portati alla sua cognizione, persino degli effetti temporali delle proprie decisioni, a discapito degli stessi canoni costituzionali al riguardo stabiliti (e, segnatamente, di quello di cui all'art. 136 Cost.)¹⁶.

Al tirar delle somme, il mantenimento dello Stato di diritto, per come seppur sommariamente delineato nella Carta, esige che non si abbiano né eccessi né difetti nell'esercizio della giurisdizione, in ciascuna delle sue articolazioni ed espressioni: quale giurisdizione comune e quale giurisdizione costituzionale¹⁷; e, prima ancora, esige che non ve ne siano nelle attività di direzione politica, a partire da quelle maggiormente qualificanti, per il cui tramite prende forma la definizione dei fini generali dell'azione statale.

La tenuta del sistema nel suo insieme, nondimeno, non si coglie puntando lo sguardo sulle singole vicende, pure le più rilevanti per la posta di volta in volta in gioco, la cui osservazione può alimentare giudizi approssimativi, sovente portati a diffondersi sull'onda lunga di una emotività coinvolgente l'intera comunità. Occorre, piuttosto, cogliere l'essenza del *trend* che si rende manifesto alla luce dell'andamento complessivo della vita istituzionale e della vita di relazione in genere, facendo perciò tesoro delle più salienti esperienze caratterizzanti sia la forma di governo che la forma di Stato.

Il rischio, infatti, è che si dia alimento a giudizi sommari ingenerati da singoli fatti, non avvalorati tuttavia dal modo di essere delle esperienze suddette. Dai quotidiani e, in genere, dai grandi mezzi d'informazione si può, invero, essere

¹⁶ Un solo esempio al riguardo: quello concernente la discussa (e discutibile) sent. n. 10 del 2015, relativa alla c.d. *Robin tax*, che, a tacer d'altro, ha quindi suscitato la reazione dell'autorità remittente che non vi ha dato seguito [sulla vicenda, ora, A. RANDAZZO, *Il giudice costituzionale "legislatore": tecniche decisorie, uso dei canoni processuali, ruolo (sempre più) politicamente connotato*, in *Consulta OnLine* (www.giurcost.org), 3/2025, 6 novembre 2025, 1583 ss., e riferimenti *ivi*].

¹⁷ ... senza peraltro trascurare le forme peculiari di giurisdizione che si hanno *extra moenia*, e segnatamente – per ciò che più da presso c'interessa – quelle che si hanno per il tramite delle Corti europee.

portati a ritenere che i fatti di cronaca nera siano *l'id quod plerumque accidit*; per fortuna, però, come si sa, non è così, il fisiologico svolgimento delle esperienze di vita individuale ed associata superando di gran lunga le patologie che sporadicamente lo inframmezzano.

Il vero è che i fatti di cronaca nera, soprattutto quelli maggiormente efferati, ingenerano emozioni particolarmente accese e diffuse che non hanno gli eventi della vita quotidiana, specie laddove si succedano in un clima sereno.

Ad ogni buon conto, l'attitudine dell'ordinamento a trasmettersi nel tempo restando sempre identico a sé, pur nel rinnovo costante degli elementi di cui si compone, si misura dalla valutazione dell'*insieme* dei fatti che lo connotano. Per ciò che vale il mio modesto punto di vista, sono dell'idea che i giudici, per la loro gran parte, esercitino a modo le funzioni demandategli, fermo restando che, ovviamente, anche le più onorate carriere fatalmente registrano sviste ed errori. D'altronde, è fisiologico che sia così, secondo quanto è avvalorato dal sistema delle impugnazioni, preposto a ristabilire verità e giustizia prima della chiusura delle singole vicende processuali¹⁸.

Purtroppo, mentre la difesa dell'operato dei giudici da una certa parte politica si esprime con voce fioca, l'aggressione da parte di un'altra è virulenta, coinvolgendo l'intero ordine giudiziario ed alimentando pretestuose credenze in seno alla comunità. È così, dunque, che vengono col tempo a formarsi *consuetudini culturali* in radice viziate, devianti non soltanto dal solco costituzionale ma dalla stessa esperienza nelle sue più salienti espressioni.

Ora, l'unico modo per tentare di porre almeno in parte rimedio a questo stato di cose è – a me pare – quello di smontare con argomenti stringenti giudizi veicolati da *slogan* ideologicamente preorientati; ed occorre farvi luogo con

¹⁸ ... e, a volte, come si sa, anche dopo, potendosi avere, al verificarsi delle condizioni al riguardo stabilite, la revisione di un processo anche se passato in giudicato. Quanto, poi, al processo costituzionale, l'unico modo per vanificarne effetti "ingiusti", segnatamente nel caso che si sia avuto l'annullamento di norme di leggi o di atti equipollenti, è quello della riproduzione delle norme stesse (*rectius*, delle disposizioni che le esprimono): un fatto, questo, come si sa, ordinariamente qualificato come illecito, proprio perché lesivo del giudicato costituzionale, che però nella circostanza ora considerata può dimostrarsi lecito, sempre che avvalorato dalla Corte, se nuovamente adita.

l'apporto corale delle forze vive della cultura, giuridica e non, di cui il Paese dispone.

Le succinte notazioni qui svolte vogliono essere una piccola testimonianza in tal senso.

dirittifondamentali.it